ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

La VAS: quadro normativo regionale

A cura della
Direzione Legislazione Mercato Privato

Ultimo aggiornamento 6/6/2018

Riferimenti normativi comunitari

Direttiva 2001/42/Ce

Riferimenti normativi nazionali

Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) e s.m.i.

Premessa

La Valutazione Ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

CHE COS'È

La funzione della valutazione ambientale strategica (VAS) è, dunque, quella di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi allo scopo di evitare i potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente prima della loro definitiva elaborazione. La VAS agisce quindi nella fase " a monte" consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.
La procedura, investe, come principale campo di applicazione, la pianificazione urbanistica e territoriale in quanto tipicamente coinvolge interessi e tematiche legate alla trasformazione del territorio e alla conservazione dei valori ambientali
La valutazione strategica opera a livello di confronto sulle grandi opzioni strategiche lasciando alla successiva valutazione di progetto la definizione di soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell'impatto territoriale ed ambientale (es.: "dove" e "come" realizzare il progetto).

"*La VAS, avendo ad oggetto atti di ampio respiro, espressione di una pluralità di scelte, non si esprime sulla compatibilità ai valori ambientali di un singolo intervento, ma attiene al complesso delle decisioni che si intendono far confluire nel piano o nel programma affinché sia assicurata la complessiva aderenza di tali atti alle esigenze di protezione dei suddetti valori*". (TAR Lombardia, Milano, sez.II, n. 647/2018)

COME FUNZIONA

La Valutazione Ambientale è effettuata durante la fase di predisposizione del piano o programma (p/p) sin dall'inizio e ne deve influenzare in maniera sostanziale i contenuti ottenendo che nel p/p siano integrate le considerazioni ambientali ossia che siano adottati anche obiettivi di sostenibilità ambientale, siano identificati, descritti e valutati gli impatti significativi che le azioni previste nel p/p potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, siano considerate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del p/p stesso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La VAS è **obbligatoria** per piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'*aria*, per i settori *agricolo*, *forestale*, della *pesca*, *energetico*, *industriale*, dei *trasporti*, della *gestione dei rifiuti* e delle *acque*, delle *telecomunicazioni*, *turistico*, della *pianificazione territoriale* o della *destinazione dei suoli* e che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabiltà a VIA.

Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d'incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).

Per tutti i piani e i programmi ricompresi nelle categorie di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le loro modifiche minori la valutazione ambientale è obbligatoria solo se l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente a seguito di apposita verifica preventiva di assoggettabilità che dovrà tenere conto, del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La VAS costituisce *parte integrante* del procedimento di approvazione dei piani e programmi a cui si applica. Una volta conclusa la fase di VAS l'autorità competente, sulla base dell'istruttoria svolta e delle consultazioni emette infatti un parere motivato e obbligatario, con eventuali osservazioni e condizioni. L'autorità procedente (ossia quella preposta all'adozione e approvazione del piano o programma) deve provvedere alle opportune revisioni del piano o programma sulla scorta di quanto indicato nel parere motivato. Le norme riconoscono così il carattere cogente del parere VAS rispetto al piano o al programma, nel procedimento istruttorio nel quale si integra condizionandone i risultati.

Piani e programmi sono tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione/programmazione, nonché le eventuali loro modifiche, previsti da norme legislative o regolamentari o amministrative e la cui adozione compete ad autorità statali, regionali o locali.

SANZIONI

I provvedimenti amministrativi di approvazione dei piani e programmi per i quali è prescritta la VAS sono ***annullabili*** *per violazione di legge* qualora tale procedura non sia stata svolta contestualmente al procedimento di adozione e approvazione degli stessi.

Nelle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. non si individuano strumenti di tutela o meccanismi sanzionatori al di fuori degli oneri di pubblicità dei risultati del monitoraggio. La

tutela nei confronti dell'autorità procedente che ha approvato un piano o programma in violazione delle prescrizioni VAS è affidata interamente agli interessati.

LE COMPETENZE DELLE REGIONI

La disciplina della VAS contenuta nel Codice Ambiente consiste di principi fondamentali entro i quali deve muoversi il legislatore regionale sia per individuare piani e programmi diversi rispetto a quelli genericamente indicati dal Codice da sottoporre a VAS sia per scandire le procedure applicative della VAS sullo sfondo però della disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella Legge 241/90 nonché nelle diposizioni del Codice.

In base, infatti, all'articolo 7 del Codice Ambiente le **Regioni con proprie leggi e regolamenti**:

- disciplinano le proprie competenze e quelle degli enti locali;
- Individuano le regole procedurali per il rilascio del parere motivato di VAS;
- Individuano i criteri, ai fini della partecipazione al procedimento, per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (es. ARPA ecc.) e degli enti locali interessati;
- definiscono, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, ulteriori modalità per l'individuazione di piani e programmi da sottoporre a VAS.

Al fine di poter svolgere un'analisi di raffronto delle leggi regionali sulla VAS, il primo passo per l'elaborazione del presente documento è stato partire dalla selezione di alcune norme ritenute più significative per comprendere come a livello regionale si svolga la procedura di VAS, se sono presenti elementi di semplificazione o all'opposto di appesantimento burocratico o temporale.

Nella rassegna normativa che segue sono stati presi in esame gli aspetti ritenuti più rilevanti per l'applicazione della VAS ai fini di un confronto trasversale tra le Regioni

- individuazione dell'autorità competente;
- delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS per specifiche tipologie di piani e programmi;
- semplificazione temporale e procedurale e coordinamento tra VAS, VIA e VI.

Per ogni Regione e per la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano viene elencata la normativa principale di riferimento (leggi, delibere, decreti, circolari, ecc.) per l'applicazione della VAS.

LE COMPETENZE DELLE REGIONI

La situazione normativa attuale può essere così brevemente sintetizzata:

- solo le Regioni: Liguria, Puglia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta hanno una legge regionale specifica sulla VAS;
- la regione Emilia Romagna, che ha anticipato la direttiva europea con la LR n. 20/2000 ("Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio") introducendo la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato ha di recente approvato la nuova legge sul governo del territorio all'interno della quale è disciplinata la VAS per gli strumenti urbanistici;
- in Campania, le norme di dettaglio sono contenute in un regolamento e in alcune delibere di Giunta nonché, da ultimo, nel regolamento di attuazione della legge regionale sul governo del territorio.
- In Piemonte, dove è assente una legge organica di riferimento, sono state tuttavia inserite, nell'ambito della legge sul governo del territorio, una serie di norme di coordinamento della VAS con le procedure di pianificazione che dovrebbero assicurare l'unitarietà e semplicità dell'iter complessivo;
- Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Veneto sono intervenute con distinti provvedimenti (riferimenti normativi specifici nell'ambito della propria legge sul governo del territorio, delibere, regolamenti, linee guida) per definire alcuni aspetti della procedura di VAS;
- in Abruzzo, indicazioni e disposizioni sulla VAS sono contenute in delibere di Giunta, circolari e linee guida specifiche che costituiscono il riferimento per il corretto espletamento del procedimento e la redazione dei rapporti ambientali.
- in Basilicata manca qualsiasi tipo di disciplina anche di natura regolamentare o attuativa per cui si applica interamente il Codice dell'Ambiente;

Sommario

Riferimenti normativi comunitari 1

Riferimenti normativi nazionali 1

Premessa 1

Abruzzo 7

Calabria 9

Campania 13

Emilia Romagna 17

Friuli Venezia Giulia 19

Lazio 21

Liguria 24

Lombardia 27

Marche 29

Molise 32

Piemonte 34

Puglia 39

Sardegna 42

Sicilia 44

Toscana 45

Umbria 48

Valle d'Aosta 53

Veneto 55

prov. Aut. Bolzano 57

Prov. Aut. Trento 58

Abruzzo

Le norme
Art. 11 LR n. 27/2006 istituisce l'Autorità ambientale regionale
DGR n. 148 del 19/2/2007
DGR n. 209 del 17/3/2008
Circolare n. 21136 del 2/9/08 competenze in materia di VAS
Circolare n. 30766 del 18/12/08 individuazione autorità con competenza ambientale nella struttura regionale
Circolare n. 19565 del 31/7/08 competenze in materia di VAS
Circolare n. 14582 del 17/12/2010
Circolare n. 528 del 19/1/2011 competenze in materia di VAS
Circolare n. 10226 del 13/12/2011 chiarimenti sulla procedura di VAS

In assenza di una organica disciplina la regione Abruzzo è intervenuta più volte con distinte circolari a dettare indirizzi uniformi in merito a: individuazione dell' autorità compente a svolgere la VAS, individuazione delle autorità con competenza ambientale che devono essere consultate durante il procedimento a livello regionale, semplificazioni procedurali.
L'autorità competente sulla VAS va individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale. In altre parole l'autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale (e quindi rispettivamente, Comuni o Province ovvero Regione) al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o programma.

Con la Circolare del 13/12/2011 la Regione ha ribadito che, come previsto dalla normativa nazionale, occorre razionalizzare i procedimenti amministrativi all'interno dei quali è previsto lo svolgimento della VAS soprattutto laddove si tratti di modifiche o varianti a piani e programmi già sottoposti positivamente a VAS. Sulla base di tale principio la nota della Regione precisa che, in caso di concomitanza di più varianti parziali al PRG vigente è possibile effettuare un'unica e contestuale procedura di assoggettabilità anche al fine di permettere una realistica ed efficace

individuazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, del carattere cumulativo degli impatti stessi.

Calabria

Le norme
Art. 10 LR n. 19/2002 Norme sul governo del territorio - Valutazione di Sostenibilità, di impatto ambientale e strategica (e s.m.i.)
RR n. 3 del 4/8/2008 (e s.m.i.)
LR n. 39/2012 - RR n. 10 del 5/11/2013 (e s.m.i.) Istituzione della Struttura tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI
DGR n. 624 del 23/12/2011 Disciplinare operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

L'articolo 10 della legge sul governo del territorio stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento vigente.

La VAS è quindi obbligatoria per tutti i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 2, del Codice Ambiente e in particolare per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa l'art 10 stabilisce a cosa deve essere mirata la procedura di VAS esulando forse, per alcuni aspetti, da quelle che sarebbero in realtà le finalità della VAS in senso stretto. Esso prevede, infatti, che la VAS per tali piani deve:
a) perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;

c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

Il Regolamento n. 3/2008 contiene la disciplina procedurale delle diverse autorizzazioni ambientali: VIA, AIA e ovviamente anche VAS. La competenza per tutte e tre le procedure è affidata al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.
Per l'espletamento delle procedure indicate nel regolamento, nell'ambito del suddetto Dipartimento è stata costituita (LR n. 39/2012), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, la Struttura Tecnica di Valutazione. Tale organismo è formato da personale specializzato in materia come dettagliatamente previsto dal R.R. n. 10/2013.

Altre norme del regolamento disciplinano l'ambito di applicazione della VAS, l'iter procedurale, il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, i contenuti del rapporto ambientale, il monitoraggio, il coordinamento tra le diverse procedure. Tali disposizioni sono per lo più meramente riproduttive delle norme del Codice dell'Ambiente anche per quanto riguarda le norme di semplificazione.

Il Regolamento ribadisce, infatti, che la VAS deve essere effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. A tal fine l'art.23 co. 4 R.R., per la redazione del rapporto ambientale, precisa che possono essere utilizzati approfondimenti già effettuati ed informazioni acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Con il Disciplinare Operativo la Regione ha definito le modalità di applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione di tali strumenti.

<u>Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS</u>:

- il Quadro territoriale regionale a valenza paesistica;
- i PTCP;
- i piani strutturali in forma associate (PSA) e i piani strutturali comunali (PSC) completi di regolamento edilizi e urbanistico;
- le varianti generali dei su elencati piani.

<u>La verifica di assoggettabilità</u> deve essere svolta, oltre che nei casi già contemplati dalla normativa nazionale (es. piani e programmi di cui al comma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, modifiche minori dei piani e dei programmi già approvati), anche nei seguenti casi:

- varianti parziali dei piani sopra elencati

- Programmi d'Area
- Piani paesaggistici d'Ambito
- Piano Operativo temporale
- Piani attuativi unitari, salvo i casi di esclusione;
- Strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA), salvo i casi di esclusione.

Il Disciplinare recepisce poi interamente l'art. 12 comma 6 del Codice Ambiente. Si prevede pertanto che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

A livello regionale **la VAS non deve essere effettuata nei seguenti casi:**

a. varianti e modifiche agli strumenti di pianificazione contenenti precisazioni normative che non incidono sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
b. varianti e modifiche agli strumenti urbanistici contenenti correzioni di errori ortografici dello strumento stesso e/o rettifiche di errori materiali;
c. modifiche necessarie all'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
d. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previste; modifiche di caratteristiche edilizia o dei dettagli costruttivi degli interventi;
e. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
f. strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) se redatti in attuazione di un piano attuativo unitario o di un POT per il quale è stata espletata la verifica di assoggettabilità o la VAS.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni (affermato nel Codice Ambiente) la Regione Calabria ha precisato che non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (se non diversamente disposto dal PSC/PSA e dal relativo regolamento edilizio ed urbanistico o dal POT) i piani attuativi unitari e gli strumenti di panificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) di attuazione dei PSC/PSA già sottoposti a VAS qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. In particolare le condizioni di sostenibilità ambientale fanno riferimento alle seguenti tematiche:

- risparmio ed efficienza energetica

- utilizzo di energia da fonti rinnovabili
- risparmio e riutilizzo delle risorse idriche
- mobilità sostenibile, permeabilità dei suoli
- riduzione del consumo di suolo
- inquinamento acustico
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico
- adeguatezza dei servizi pubblici primari con particolare riferimento alla raccolta delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti

Nel caso in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali (VAS e Valutazione di Incidenza nonché VAS e VIA) il Disciplinare Operativo recepisce integralmente le analoghe previsioni contenute nel Codice Ambiente e nel Regolamento regionale n. 4/2008.
Pertanto la procedura di VAS, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs. 152/06 comprende la Valutazione d'incidenza; ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs. 152/06 la verifica di assoggettabilità di VIA può essere condotta nell'ambito della VAS nel rispetto delle disposizioni previste dalla VIA.
In ottemperanza al principio di semplificazione e non duplicazione la procedura di VAS relativa a varianti o modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e ai Piani Attuativi Unitari, che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, può essere svolta contestualmente dando luogo ad un unico parere che dia conto di entrambe le valutazioni. A tal fine è necessario che il Progetto e il Piano siano corredati rispettivamente di Studio di Impatto Ambientale e Rapporto Ambientale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione devono essere assoggettati alla procedura di VAS secondo le modalità indicate nel Disciplinare Operativo, fatte salve le procedure già avviate ai sensi del R.R. n. 3/2008.

Oneri istruttori

Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell'art. 20 del Reg. 4 agosto 2008, n. 3, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:
- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;
- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Campania

Le norme
LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47
DGR n.834 dell'11/5/2007
DGR n.426 del 14/3/2008
DPGR n.17 del 18/12/2009 Regolamento attuativo VAS integrato da **DGR n.63 del 7/2/2013**
DGR n. 203 del 5/3/2010 indirizzi operativi e procedurali
DGR n. 41 del 4/7/2011
Circ. esplicativa del 15/4/2010 in merito all'applicazione di alcune diposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazione ambientale
DGR n. 406 del 4/8/2011 Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla VIA, VI e VAS
Reg. reg. n. 5 del 4/8/2011 Regolamento di attuazione per il governo del territorio – art. 2 sostenibilità dei piani **Circ. esplicativa dell'11/10/2011** in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale

L'art.47 della legge urbanistica regionale n. 16/2004 stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS la quale deve essere svolta durante la fase di redazione dei medesimi.

La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi entro **sessanta giorni** dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale.

Il Regolamento di attuazione della VAS (DPGR 17/2009) fornisce specifici indirizzi in merito all'attuazione regionale delle disposizioni inerenti la VAS sui seguenti aspetti: ambito di applicazione della procedura e sue possibili deroghe; criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare al processo di VAS; autorità competente ecc..

Per quanto riguarda innanzitutto piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica il Regolamento rinvia alle previsioni dell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) nonché all'art. 37, comma 4, in base alle quale, in caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si deve tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già svolte per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.

Il Regolamento contiene un elenco dettagliato di **piani e programmi esclusi dalla VAS:**

1. i Piani attuativi approvati in conformità al Piano urbanistico comunale PUC) già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
2. i Piani attuativi che non contengono un'area e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione speciale ecc.
3. i Piani attuativi di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
4. i Piani attuativi in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ettari per una destinazione residenziale pari almeno al 50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
5. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard;
6. le varianti relative alle opere pubbliche;
7. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;
8. le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione;
9. i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

I piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.

Per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del

procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. E' fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione.

In sede di procedimento l'autorità competente e quella procedente individuano, tra quelli elencati in maniera non esaustiva all'art. 3 del Regolamento, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Con la delibera 203/2010 la Giunta ha emanato gli *indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS*.
Oltre a fornire alcune indicazioni riepilogative di ordine generale sul meccanismo di funzionamento della VAS la delibera interviene poi per singoli aspetti a definirne i contenuti e il corretto ambito di applicazione. Inoltre, sono stati predisposti degli schemi esemplificativi sull'integrazione della procedura di VAS nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR n. 16/2004
Si ribadisce, tra le altre cose, che nella valutazione di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati è necessario tenere in debito conto le valutazioni e gli esiti delle VAS condotte ai vari livelli amministrativi. Inoltre, le attività di valutazione di piani e programmi dovranno costituire anche il riferimento principale delle valutazioni puntuali effettuate sui singoli progetti ed interventi previsti dal piano/programma.

Per quanto riguarda il <u>coordinamento</u> con la VIA la delibera, anche in attuazione di quanto sancito come principio generale nel Codice Ambiente, stabilisce che nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovrà essere utilizzata la documentazione e le conclusioni della VAS. La verifica di assoggettabilità a VIA potrà eventualmente essere condotta già in sede di VAS. Nell'ottica quindi di una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, è possibile già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, fornire indicazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase.
In ogni caso, anche senza l'integrazione procedurale, in sede di VAS, qualora il piano o programma ed il rapporto ambientale forniscano sufficienti informazioni, nel parere motivato potranno essere individuati indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA di quei progetti gerarchicamente ordinati al piano o programma.

La delibera definisce anche il coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. Quest'ultima dovrà, se richiesta, essere ricompresa nel procedimento di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G

del DPR 357/1997 e anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.

L'autorità competente ad adottare il provvedimento di VAS per i piani e programmi previsti dalla LR n. 16/2004 è stata individuata nella Regione. In particolare, per i piani di competenza regionale è competente il Settore" "Tutela dell'Ambiente, disinquinamento" dell'AGC05 "Ecologia, Tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile; per gli altri piani e programmi previsti dal Titolo II della LR 16/2004 le funzioni relative alla redazione del rapporto ambientale sono svolte dalla struttura Staff VAS dell'AGC 16 "Governo del territorio".
Il Regolamento regionale 5/2011, di attuazione della legge sul governo del territorio, ha fornito un nuovo assetto di competenze in materia di VAS trasferendo, infatti, ai Comuni il ruolo di autorità competente per i piani di relativa spettanza.
Il Regolamento 5/2011 precisa a tal fine che l'ufficio ambientale competente in materia VAS deve essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Infine, per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, tutte le funzioni in materia VAS possono essere svolte in forma associata con altri comuni, come anche i Comuni aventi popolazione superiore, ma che non siano in condizioni di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento stesso.

Emilia Romagna

Le norme
LR n. 24 del 21/12/2017 – artt.18-19

In Emilia Romagna la procedura di VAS assume una connotazione specifica assumendo anche il diverso nome di Valsat ma rispondendo pienamente alle finalità della Direttiva 2001/42/CE.
Sono sottoposti a procedura di Valsat i piani di competenza della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle province, dei Comuni.

La Valsat ha ad oggetto unicamente le prescrizioni e gli indirizzi del piano, recependo gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti rilevanti che sono stati oggetto di precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente nel predisporre il documento di Valsat del proprio piano può altresì dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:
a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta (Province), degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

Città metropolitana di Bologna e province svolgono anche la funzione di autorità competenti per sulla verifica di assoggettabilità degli accordi operativi per interventi di riuso e rigenerazione che riguardino unicamente aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

Sono **esclusi dalla Valsat** le varianti che non riguardando le tutele e le previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, si limitano a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.

Friuli Venezia Giulia

Le norme
LR n. 16 del 5/12/2008 – art. 4 e smi
LR n. 22 del 3/12/2009 – art. 1
DGR n. 563 del 25/3/2010 Linee guida per la formazione del piano di governo del territorio e del rapporto ambientale
DGR n. 2627 del 29/12/2015 - indirizzi generali per i processi di VAS di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione

La legge 22/2009 disciplina la VAS nell'ambito del procedimento di pianificazione urbanistica regionale. A tal fine si prevede che sia predisposto il Piano del governo del territorio e il rapporto ambientale secondo quanto previsto dal TU Ambiente. L'autorità competente individua anche i soggetti competenti in materia ambientale tra cui dovranno esserci la Regione Veneto, L'Austria e la Slovenia.

Limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale l'art. 4 della LR 16/2008 stabilisce che l' autorità competente è la Giunta comunale.
Per i piani urbanistici che determinano **l'uso di piccole aree a livello locale** e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali si prevede che l'autorità competente deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La legge regionale del FVG è l'unica a fornire una definizione di "piccole aree a livello locale":
a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II LR 21/2015;
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla precedente lettera a).

Qualora, ricorrendone i presupposti, lo strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'art. 24 della LR 5/2007, con le procedure di cui all'art. 19 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso), la VAS viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma.

Con l'art. 34 LR 13/2009 la Regione ha abrogato la disciplina sulla VAS contenuta negli artt.7-12 LR 11/2005 precisando, in ogni caso, che al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, sono tenuti ad effettuare la valutazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi (art. 3 LR n. 11/2005).

Con la DGR 2627/2015 sono stati dati indirizzi generali in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.
La delibera, sulla base di quanto previsto dal TU Ambiente indica le finalità del processo di VAS, l'ambito di applicazione e le esclusioni.
Sono poi descritte le singole fasi sia del processo di Vas che della verifica di assoggettabilità, in parte in analogia con quanto previsto dal TU Ambiente.
Nello specifico per la verifica di assoggettabilità si evidenzia la possibilità per l'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, di indire un'apposita conferenza di verifica ai sensi dell'art 14 e seguenti della L. 241/90.
Poiché la verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa la DGR precisa che se, in fase istruttoria, l'Autorità competente ravvisa la possibilità che dall'attuazione del P/P possano originarsi impatti significativi e il rapporto preliminare non fornisca elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, si procede con l'assoggettabilità a VAS.
Anche per la VAS è prevista la possibilità di convocare una conferenza di valutazione e, qualora non venga indetta l'autorità competente deve comunque verificare che le consultazioni preliminari siano state svolte correttamente.

Lazio

Le norme
DGR n.363 del 15/5/2009
DGR n. 169 del 5/3/2010
LR n. 16 del 16/12/2011
Circolare 265091 del 16/6/2011 procedura di VAS in riferimento al PUCG

Nel Lazio la disciplina della VAS è contenuta in delibere di giunta.

Con la DGR 363/2009 sono stati disciplinati alcuni aspetti procedurali riguardanti sia la VAS che la VIA nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'intero iter amministrativo.
In tale direzione vanno le disposizioni volte a garantire l'integrazione tra le diverse procedure ambientali nonché quelle volte complessivamente ad accelerare l'iter amministrativo di approvazione del piano/programma ovvero del progetto specie laddove si introduce, ad esempio, il termine perentorio di 30 giorni per l'ottenimento da parte di altre amministrazioni di eventuali pareri, intese o nulla osta.
In particolare, per quanto riguarda il coordinamento tra VIA e VAS si prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con la delibera 169/2010 la Regione ha emanato ulteriori disposizioni operative sullo svolgimento della VAS.
L'elenco dei piani e programmi sottoposti a VAS riprende interamente la disciplina nazionale.

Per quanto riguarda invece le esclusioni, non sono soggetti a VAS, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

1. le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente;

2. i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante *"Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure"*, purché non contengano opere soggette alla Via o Vi;
3. le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal DM 1444/1968;
4. le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Vi;
5. le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;
6. le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative.

<u>Non sono soggetti a VAS</u> in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente:

1. i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;
2. i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

<u>Non sono altresì assoggettati a VAS:</u>

1. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;
2. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della DGR, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS;
3. i Piani/Programmi e le loro varianti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato D. Lgs. 152/2006 e per i quali, alla data di entrata in vigore della DGR, siano state già attivate le procedure di VIA o Verifica di Assoggettabilità.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali la DGR 169/2010 in aggiunta a quanto già specificato dalla DGR 363/2009 stabilisce che qualora i Piani/Programmi

sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS.

La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del rapporto ambientale.

Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 è compresa nell'ambito della procedura di VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure.
La delibera prevede inoltre che sia assicurato nell'iter decisionale dei piani e programmi l'integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS.

L'autorità competente per tutte le procedure di verifica di VAS e di VAS è la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti (DGR n. 148 del 12/06/2013)

Liguria

Le norme
LR n.32 del 10/8/2012
DGR n. 331 del 28/3/2013 istruzioni applicative

In Liguria la disciplina in materia di VAS ha una sua specifica fonte normativa: la LR n. 32/2012.

Per quanto riguarda i piani e programmi sottoposti a VAS l'art. 3 della legge regionale riporta i contenuti del Codice Ambiente.

La DGR 331/2013, contenente istruzioni operative in materia di VAS, fornisce una definizione di "piccole aree" assimilandole agli strumenti urbanistici di livello attuativo (SUA, PUO, PP o come altrimenti denominati). Le modifiche minori sono quelle che non:
- variano integralmente piani e programmi soggetti a VAS;
- fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a VIA e screening;
- hanno un'incidenza (diretta o dimostrata) su SIC e ZPS.

Sono esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

- i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità che siano in conforme attuazione di piani o programmi;
- gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

Ai sensi della DGR 331/2013 sono comunque da assoggettare alla L.R. n. 32/2012 le varianti costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d'uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell'amministrazione procedente, come

anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del carico insediativo.

Si dà atto che non rientrano nel campo di applicazione della Legge gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione sia della L.R. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti), sia degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 49/2009 (Piano Casa), sia dell'art. 12 della L.R. n. 10/2012 (ampliamenti per insediamenti produttivi esistenti). In tali casi si tratta, infatti, di fattispecie di deroga, e non di variante urbanistica, e già ammesse da tali leggi speciali entro determinati limiti e nel rispetto di specifiche condizioni.
Invece in caso di interventi presentati ai sensi degli articoli 6 o 7 della citata L.R. n. 49/2009 ove prevedano la delocalizzazione della volumetria preesistente oggetto di sostituzione edilizia e si pongano in variante alla disciplina urbanistica comunale vigente o in salvaguardia per parametri o norme diversi dall'incremento volumetrico già ammesso dalla legge stessa, si ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione della L.R. n. 32/2012. Ciò in quanto la loro approvazione (mediante Conferenza di Servizi) richiede anche l'approvazione di variante urbanistica. Resta fermo, invece, che ove gli interventi di cui ai citati articoli 6 o 7 non comportino delocalizzazione dell'edificio originario la loro approvazione non configura mai variante urbanistica, ma solo deroga.
Gli adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare attuazione alle disposizioni della legge regionale n. 16/2008, con l'inserimento della possibilità di ampliamenti o interventi che possono produrre un incremento del carico insediativo, rientrano nel campo di applicazione della citata L.R. n. 32/2012.

Per quanto concerne le norme di semplificazione nei principi generali della legge viene chiarito che le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni specifiche della LR 32/2012. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.

Autorità competenti sulla VAS sono la Regione, per i p/p in relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione, e la Provincia in tutti gli altri casi.

I soggetti competenti in materia ambientale devono essere scelti, secondo le indicazioni dell'articolo 6 della LR 32/2012, in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti. In ogni caso, l'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli

procedimenti. La Giunta regionale può integrare l'elenco per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

Una delle peculiarità della legge regionale della Liguria è la previsione, tra le forme di consultazione, di una vera e propria "inchiesta pubblica".
L'articolo 11 prevede, infatti, che 'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste dispone, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza tuttavia che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria. L'inchiesta si svolge tramite audizioni aperte al pubblico e consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del rapporto ambientale. Si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

E' previsto il coordinamento tra VAS, VIA e VI.

Lombardia

Le norme
Art.4 LR 12/2005 (come mod. dall'art. 12 LR 3/2011) Legge sul governo del territorio
DCR n.8/351 del 13/3/2007 indirizzi generali VAS
DGR n.8/6420 del 27/12/2007 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi
DGR n. 8/7110 del 18/4/2008
DGR n. 9/761 del 10/11/2010
Circolare n. 13071 del 14/12/2010 applicazione VAS nel contesto comunale
DGR n. 9/2789 del 22/12/2011

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della LR 12/2005.

L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano
- piano per le attrezzature religiose

Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS.
Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
La competenza sulla VAS è attribuita all'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma. L'autorità competente deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione rispetto all'autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Con delibera consiliare sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la DGR 6420/2007 (e successive modifiche e integrazioni) ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale).

Sono escluse dalla VAS le seguenti varianti:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi conformi al piano sovraordinato (documento di piano) già oggetto di valutazione; le varianti e piani attuativi in variante sono di norma sottoposti a VAS se hanno i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 ma la procedura è comunque limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.
Nel caso in cui non sia vigente il Piano di governo del territorio, i piani attuativi sono assoggettati a VAS o verifica di assoggettabilità se ricorrono i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006

Con la DGR n. 2789/2011 è disciplinato il coordinamento tra VAS, verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza negli Accordi di Programma a valenza territoriale in particolare ai fini della consultazione degli Enti e della partecipazione e informazione del pubblico. I criteri di coordinamento sono esplicitati nel documento allegato alla delibera, che riepiloga in modo sintetico gli iter procedurali delle tre singole procedure.

Marche

Le norme
Artt. 17-21 LR n.6/2007
DGR n. 1813 del 21/12/2010 Linee guida VAS

La Regione ha recepito la normativa in materia di VAS con la LR n. 6/2007 demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione il provvedimento ricalca, salvo alcune specificazioni, il Codice dell'Ambiente.

Non sono sottoposti a VAS, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
- le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
- i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate;
- le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
- le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
    - per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
    - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.
- le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono altresì esclusi, in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono ancora esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della LR 7/2004.

La competenza a svolgere la procedura di VAS è attribuita alla Regione per i piani e programmi di propria competenza nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa.
La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale.
Viene poi fornito un elenco, non esaustivo, dei soggetti competenti in materia ambientale che possono essere coinvolti nel procedimento di VAS in relazione alle specifiche competenze (tra cui: Regione Marche, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per i beni archeologici, Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000, Autorità di Bacino ecc.).

Si prevede che qualora venga rilevato che la procedura di VAS non sia stata attivata il procedimento di approvazione del piano/programma debba essere sospeso.

Sono previste specifiche modalità procedurali per assicurare il raccordo tra la VAS, la VIA e la VI.

Si segnala che l'articolo 31 della LR n. 4/2015 ha modificato la L.R. 6/2004 (disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) prevedendo che il rapporto ambientale relativo agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento.

Molise

Le norme
DGR n. 26 del 26/1/2009

Al momento l'unico riferimento normativo regionale per quanto concerne la VAS in Molise resta la DGR n. 26/2009.

Nell'ambito dei criteri generali per lo svolgimento della procedura si prevede che essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. Per razionalizzare il procedimento ed evitare duplicazioni delle valutazioni possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali;
- i P.R.G, e i P.di F., e loro varianti generali;

sono da sottoporre <u>direttamente</u> alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006.
Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di

VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.

Per la regione Molise l'autorità competente è la struttura cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale la Direzione Generale VI – Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Piemonte

Le norme
LR n. 56 del 5/12/1977 (mod. da LR n. 3 del 25/3/2013) artt. 1bis, 3, 3bis e altri
LR 40 del 14/12/1998
DGR n. 12-8931 del 9/6/2008 Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS (sostituita e integrata da DGR 25-2977/2016)
DGR n. 21/892 del 12/1/2015 Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale
DGR n. 25-2977 del 29/2/2016 Integrazione della procedura di VAS nella pianificazione territoriale

L'articolo 1 della LR 40/1998 (tuttora in vigore) enuncia il seguente principio: "*(…) La Regione Piemonte assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione*".

Il successivo articolo 20 LR n. 40/1998 ha disciplinato per la prima volta la cd. *Valutazione di Compatibilità ambientale di piani e programmi* indicando a tal proposito che "*Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale*".

Il comma 1 dell'articolo 3-bis della LR 56/1977 afferma che gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.

In linea generale, gli strumenti di pianificazione (e loro varianti) sotto elencati sono soggetti alle procedure di VAS:

- il PTR (piano territoriale regionale)
- il PPR (piano paesaggistico territoriale)
- i PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale)
- il PTCM (piano territoriale di coordinamento della città metropolitana)
- i PTO (progetti territoriali operativi)
- i Piani di settore contenti disposizioni di carattere territoriale che costituiscono variante dei piani territoriali degli enti dello stesso livello e sono approvati ai sensi dell'art. 8 bis, co. 3, LR 56/1977
- i PRG (piani regolatori generali)
- qualsiasi tipologia di piano per la quale sia necessaria la valutazione d'incidenza.

Per quanto concerne le **varianti** la legge precisa ulteriormente che:

- le varianti ai PTO sono sottoposte a verifica di assoggettabilità da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta. La verifica si conclude con il provvedimento definitivo nei successivi 60 giorni;
- le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale paesaggistica (PTR, PTCP, PTCM) sono soggette a VAS se comportano modifiche minori o riguardano piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità;
- le varianti al PRG (strutturali o parziali di cui ai di cui ai commi 4 e 5 art. 17 LR 56/1997) sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. Sono escluse dal processo di valutazione le medesime varianti quando sono finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i

contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Non sono, inoltre, soggette a procedure di VAS le modifiche agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica che non costituiscono variante quali quelle di cui all'art. 10 comma 4 della l.r. 56/1977, come disposto dall'art. 10 comma 9 della l.r. 56/1977, e quelle di cui all'art. 17, comma 12, nonché le deliberazioni comunali di adozione e approvazione della perimetrazione del centro o nucleo abitato.
Va, ancora precisato che, come previsto dall'articolo 6, comma 12 TU Ambiente la VAS (o la verifica) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere che hanno per legge effetto di variante degli strumenti urbanistici, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (cfr. anche articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977); i casi più frequenti sono l'applicazione dell'articolo 208 del d.lgs 152/2006 o il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

La VAS degli strumenti di pianificazione, se non diversamente specificato, si svolge in modo integrato con le procedure di adozione e approvazione dei medesimi sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo.

L'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.

Con l'obiettivo di facilitare e di rendere il più possibile omogenei e adeguati i processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici, garantendo che i profili di sostenibilità ambientale siano opportunamente tenuti in considerazione, la DG n. 21-892/2015 fornisce indirizzi per la redazione del rapporto ambientale.

Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 13 ai commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere, in linea generale, quelle contenute nell'Allegato VI al decreto e quelle specificate in fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

Un importante aspetto da evidenziare è quello relativo al livello di approfondimento delle analisi da condurre in sede di VAS. Va sottolineato che la definizione di tale livello costituisce il

parametro essenziale per affrontare efficacemente il processo valutativo. Come già accennato, infatti, la VAS non rappresenta un processo che si sovrappone al percorso di predisposizione del piano, ma lo strumento di integrazione tra dimensione ambientale, economica e sociale che caratterizzano ogni strumento di pianificazione del territorio. Il livello di approfondimento da raggiungere è quindi quello necessario a porre in evidenza e "governare" la costruzione del piano indirizzandola verso obiettivi di sostenibilità.

Il documento tecnico evidenzia come gli strumenti di pianificazione a livello locale possano essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati. Le informazioni, le analisi ambientali e il loro livello di dettaglio da fornire nel Rapporto Ambientale devono essere di conseguenza appropriate rispetto alla tipologia di piano e alla scala territoriale e pertinenti in relazione alle specifiche azioni, in coerenza con il principio di adeguatezza. Per il principio di adeguatezza le informazioni devono essere coerenti alle caratteristiche dello strumento urbanistico, tenendo conto dei seguenti di elementi:
1) dimensione territoriale che è variabile in funzione della tipologia dello strumento urbanistico; per es. una variante generale comprende l'esame di tutto il territorio, mentre una variante semplificata ha caratteristiche territoriali ridotte rispetto a quella generale, pertanto le informazioni da fornire nel RA, per il principio di adeguatezza, saranno coerenti alla scala territoriale interessata;
2) sensibilità ambientale del territorio interferito; es. lo strumento urbanistico che interessa il territorio con presenza di vincoli ambientali o aree protette avrà importanti approfondimenti da analizzare e fornire nel RA, nonostante il territorio interessato possa essere di ridotte dimensioni;
3) entità delle specifiche azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati dallo strumento urbanistico; per es. le informazioni ed i contenuti da analizzare e fornire nel RA per la realizzare una galleria o una rotatoria (per la fluidificazione del traffico) saranno adeguati alla consistenza dell'opera proposta.

Si ribadisce che per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

La DGR n. 25-2977 del 29/2/2016 contiene gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS relativi all’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti e degli strumenti esecutivi. Tale atto sono sostituiti e integrati i contenuti dell’Allegato II della precedente DGR 12-8931.

Nella delibera viene ribadita l’importanza dell’integrazione della VAS nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici e fermo restando che essa debba essere effettuata ai vari livelli amministrativi, le autorità preposte all’approvazione dei piani devono tenere conto delle valutazioni che sono già state realizzate nei vari processi pianificatori, con riferimento

anche alle diverse scale territoriali o alle diverse tematiche settoriali, e limitare le analisi e le valutazioni successive agli aspetti che non sono già stati valutati in precedenza.
Nella DGR Viene dettagliato l'ambito di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità, sono individuati i soggetti coinvolti necessariamente nell'iter procedurale e i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, sono descritte le fasi dell'iter procedurale e infine sono riprodotti gli schemi con tutti i passaggi procedurali necessari per lo svolgimento dell'iter integrato di approvazione e valutazione ambientale strategica relativamente alle diverse tipologie di piano.

Puglia

Le norme
LR n.44 del 14/12/2012 e s.m.i.
R.R. n.18 del 9/10/2013 e s.m.i.

La legge regionale n. 44/2012 contiene la disciplina organica in materia di VAS a livello regionale.

L'ambito di applicazione riprende i contenuti del Codice Ambiente.

Per quanto riguarda le disposizioni di semplificazione la legge regionale recepisce le norme nazionali tra cui il principio per cui la VAS va effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni

Si prevede, inoltre, che gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Il regolamento regionale, emanato in attuazione della legge 44/2012 individua puntualmente i piani urbanistici comunali per i quali è obbligatoria la Vas ovvero la verifica di assoggettabilità.
Viene però specificato che la Vas (o la verifica di assoggettabilità) relativa a piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge 44 deve, in ogni caso, essere effettuata prima alla loro approvazione.
Per alcune tipologie di piani, l'art. 6 del Regolamento prevede lo svolgimento di una verifica semplificata il cui provvedimento finale deve essere adottato dall'autorità competente entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza anche qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti.

L'articolo 7 (sui piani urbanistici comunali esclusi dalla VAS) afferma innanzitutto che l'esclusione dalla VAS non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA. La norma individua poi una serie di fattispecie escluse dalle procedure di VAS secondo le condizioni e precisazioni ivi indicate. Per tali fattispecie di piani deve però essere esperita una speciale procedura cd. di "registrazione dei casi di esclusione" dettagliatamente disciplinata dal comma 7.4. La registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS deve essere svolta precedentemente all'adozione del piano urbanistico comunale, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione. Per i piani urbanistici comunali che risultavano adottati alla data di entrata in vigore della legge VAS, la predetta registrazione è effettuata anteriormente all'approvazione

La VAS, come specificato nella legge regionale, dovrà effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Autorità competente sulla VAS è la regione che, tuttavia, a determinate condizioni può delegare le relative funzioni ai Comuni attraverso una formale attribuzione delle deleghe mediante atto di Giunta. La Regione conserva in ogni caso i poteri sostitutivi e, in caso di inadempienza da parte dei Comuni, può diffidare l'ente delegato ad adempiere entro un termine di trenta giorni scaduto inutilmente il quale la Giunta provvede direttamente.

La legge regionale chiarisce poi i criteri di individuazione e partecipazione al procedimento dei cd. soggetti competenti in materia ambientale. A tal fine viene precisato, intanto, che tali soggetti sono consultati in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato a evidenziare le eventuali criticità ambientali nell'ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.
Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, può concordare con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.

Per quanto riguarda il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti la legge regionale sottolinea la necessità di evitare duplicazioni procedurali quando si tratta di sottoporre a VAS piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati.
L'autorità competente dovrà inoltre tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

Al fine di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, consultazione e partecipazione pubblica sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.

Ai fini dell'armonizzazione dei procedimenti di formazione di piani e programmi in corso con le nuove disposizioni della legge regionale l'autorità procedente può concludere con l'autorità competente e con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte accordi finalizzati a utilizzare approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative e a definire lo svolgimento delle attività di interesse comune.

Sardegna

Le norme
DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C sostituita dalla DGR n. 34/33 del 7/8/2012 All. C
LR n. 3 del 7/8/2009 art. 5 co. 23
DGR n. 44/51 del 14/12/2010

L'art. 5 comma 23 ha precisato che, in attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, sono adottate integralmente le disposizioni del Codice Ambiente D. Lgs. 152/2006 e smi.

L'autorità competente per i piani e programmi di livello regionale o i cui impatti ambientali interessino i territori di due o più province è la Regione (artt. 48 e 49 LR n. 9\2006) Sono parimenti competenza della Regione i piani e programmi che sono approvati a livello regionale in relazione alla loro valenza regionale.
Nell'ambito della Regione l'autorità competente è in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazione impatti e Sistemi informativi (SAVI).
L'autorità competente per i piani e programmi di livello provinciale o sub-provinciale è la Provincia competente per territorio.

La delibera n. 34/33 definisce le modalità per la partecipazione e le consultazioni dei soggetti interessati, fornisce indicazioni sul rapporto preliminare di scoping, sui contenuti del parere motivato e infine dà indicazioni sul monitoraggio.

Con delibera n. 44-51/2010 recante *"Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali"* la Regione è intervenuta per coordinare la procedura di VAS nell'ambito dell'iter di approvazione dei piani urbanistici di livello comunale.

Per quanto riguarda i Piani già approvati, nel caso di modifiche minori dovrà essere effettuata la verifica di esclusione al fine di determinare se detti piani possono avere effetti significativi

sull'ambiente. A tal fine, il Comune stesso, deve predisporre un documento di sintesi della proposta di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR occorrerà distinguere diversi casi in relazione alla rilevanza delle modifiche proposte.
Competente ad attivare la procedura di VAS all'interno del procedimento di adozione e approvazione del PUC è il Comune stesso mentre il SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della regione potrà svolgere funzione di supporto tecnico all'autorità responsabile del piano per il processo di VAS.

Sicilia

Le norme
D.P.Reg. 8/7/2014 n. 23 - Regolamento VAS
Circ. reg. 03/02/2017, n. 1

In Sicilia la disciplina sulla VAS è contenuta in un atto di natura regolamentare.
Il regolamento peraltro riprende pressoché integralmente le norme contenute nel Codice dell'Ambiente almeno per quanto riguarda le definizioni e l'ambito di applicazione.

L'autorità competente in materia di VAS è l'Assessorato regionale territorio e ambiente, Dipartimento dell'ambiente ovvero il Dipartimento regionale urbanistica solo per i piani e programmi che riguardano la pianificazione territoriale e la destinazione dei suoli.

Sono indicati espressamente i soggetti competenti in materia ambientale di livello regionale, provinciale e comunale che possono essere chiamati ad intervenire durante la procedura di VAS. In ogni caso, previa individuazione da parte dell'autorità competente può essere chiamata a partecipare ogni altra amministrazione cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.

Per quanto attiene alla disciplina procedurale il regolamento regionale contiene alcune norme di semplificazione e coordinamento mutuate dal D. Lgs. 152/2006 tra cui:

- la possibilità per l'autorità competente di indire una o più conferenze di servizi al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre amministrazioni interessate ad esprimere le successive valutazioni;
- la previsione che la VAS deve essere effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni;
- la previsione che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS che riguardano modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, devono limitarsi ai soli impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Toscana

Le norme
LR n. 65 del 10/11/2014 art. 14
LR n. 10 del 12/2/2010 (e s.m.i.)
DPGR n.24/R del 23/6/2011

Con la legge 10/2010 (e s.m.i.) la Regione ha emanato una disciplina organica per VAS e VIA.

In linea generale, l'ambito di applicazione della VAS è il medesimo di quello sancito nella normativa nazionale di cui al D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.).

La legge sul governo del territorio all'articolo 14 stabilisce che gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di VAS ai sensi di quanto previsto dalla LR 10/2010 e dal Codice Ambiente.

In particolare, la VAS deve essere svolta per i seguenti atti di governo del territorio:

- il piano di indirizzo territoriale (PIT);
- il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC);
- il piano territoriale della città metropolitana (PTCM);
- il piano strutturale comunale;
- il piano strutturale intercomunale;
- il piano territoriale della città metropolitana di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 ;
- il piano operativo comunale;
- i piani attuativi, comunque denominati
- le varianti ai piani e agli atti di cui sopra.

Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.

Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Molte sono le disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di VAS e soprattutto ad evitare duplicazioni di valutazioni.
Innanzitutto, si prevede che, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, debba essere assicurato nello svolgimento della VAS il coordinamento interistituzionale o intersettoriale.
La VAS deve essere svolta con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello amministrativo in cui viene effettuata.
Inoltre, la legge prevede che si dovrà tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Restano, invece, salve le diverse valutazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o dipendenti da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Durante la procedura di VAS deve essere garantita l'informazione e la partecipazione del pubblico, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali quelle previste dalla LR 46/2013 (Dibattito Pubblico).

Ai fini della predisposizione del rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

Per quanto riguarda le competenze sulla VAS esse sono distribuite tra Regione, Province, Comuni ed enti parco regionali in base alla competenza alla approvazione del piano oggetto di valutazione.

I soggetti da consultare in occasione della procedura di VAS sono individuati tenendo conto:
a) del territorio interessato;
b) della tipologia di piano o programma;

c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti

Specifiche norme disciplinano poi il coordinamento tra la VAS e la valutazione di impatto ambientale (art.73)
Per i progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS si prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale possano essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Inoltre, nell'ambito della VAS può essere svolta anche la procedura di verifica di assoggettabilità per la VIA.

L'art. 73-ter contiene norme per il coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza.

Umbria

Le norme
LR n. 1 del 21/1/2015
LR n. 12 del 16/2/2010 e s.m.i.
DGR n. 233 del 13/3/2018 . Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica - Nuova modulistica

La Regione Umbria ha provveduto a disciplinare la materia con la LR n. 12/2010. Le specificazioni tecniche e procedurali per lo svolgimento del processo di VAS in ambito regionale sono dettate dalla nuova D.G.R. 233/2018 che ha sostituito le precedenti delibere rinnovando anche la modulistica di riferimento.

Nel Capo III (artt. 239 e ss.) della nuova legge sul governo del territorio sono contenute una serie di disposizioni integrative della disciplina di VAS per i piani urbanistici e territoriali prevista dalla LR 12/2010.

La disciplina sulla VAS contenuta nella legge 10/2010 si applica ai piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione ovvero agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende anche una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

L'ambito di applicazione individuato dall'articolo 3 della LR 10/2010 riprende quanto già previsto dalla normativa statale. Le fasi del procedimento regionale che sono le stesse di quelle disciplinate dal Codice Ambiente sono delineate dall'articolo 4 ma trovano maggior dettaglio nel Regolamento di attuazione.

I soggetti convocati alla Conferenza di VAS e alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

Il procedimento di Vas nella regione Umbria si svolge utilizzando il modulo della Conferenza di consultazione preliminare (la conferenza convocata dal Proponente o dall'Autorità procedente

che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma, in accordo con l'Autorità competente, tra i soggetti pubblici competenti in materia ambientale ed i soggetti privati interessati, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale) e della Conferenza di Vas e di Verifica di assoggettabilità (ossia: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute e finalizzate alla composizione del parere motivato di VAS e di quello di assoggettabilità alla VAS o di esclusione).

La Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisce un Quadro Ambientale Regionale (QuAR) organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. Il QuAR è elaborato sulla base della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, di seguito denominata RSA, e dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali, nonché sulla base degli altri documenti della pianificazione regionale, quali il Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico regionale (PPR) e il Quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale del Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST).

L’articolo 9 prevede la possibilità di effettuare, oltre la verifica ordinaria di assoggettabilità (90 giorni), anche una verifica in modalità semplificata (30 giorni) quando si rilevino elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente. In tal caso, il proponente e l'autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente.

Il coordinamento delle procedure di VIA, VAS, VIncA e AIA è assicurato dall’articolo 14 che consente di:

- acquisire e utilizzare le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili, nei casi in cui la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati;
- utilizzare, ai fini della predisposizione degli studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale;
- tenere in considerazione le conclusioni raggiunte al termine della VAS nel procedimento di VIA dei progetti;
- effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA con le modalità fissate nel Titolo II, nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico dovranno dare atto dell'integrazione procedurale.

I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la VIncA.

Per i procedimenti di competenza regionale ricadenti nel campo di applicazione dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, la procedura di rilascio della AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione della necessaria documentazione.

Ulteriori specifiche riguardanti l'integrazione della VAS con la VIA sono contenute dìnella DGR 233/2018.

Per quanto riguarda le competenze l'articolo 6 della LR 10 individua nella Regione – Giunta regionale Servizio valutazioni ambientali - l'autorità competente per i piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea salvo quanto previsto dall'articolo 241 del Tu Governo del Territorio.

La richiamata disposizione prevede, infatti che: l'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS sui piani urbanistici e territoriali sia:
a) la provincia per il PTCP e sue varianti, nonché nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici;
b) la Regione nei casi in cui il comune affidi ad essa le funzioni di valutazione dei piani urbanistici;
c) i comuni per i piani comunali e loro varianti i quali possono affidare le relative funzioni a forme associative dei comuni o alla provincia o alla Regione;
d) forme associative dei comuni nel caso di affidamento delle relative funzioni da parte dei comuni.
Le autorità competenti di cui sopra, qualora svolgano le funzioni relative ai propri piani, affidano tali funzioni ad una struttura organizzativa interna all'ente, diversa da quella responsabile del procedimento di piano interessato.

Gli articoli da 239 a 242 del TU Governo del territorio riguardano anch'essi la VAS dei piani urbanistici e territoriali.
Ai sensi dell'art. 239 deve essere effettuata una verifica di assoggettabilità, anche semplificata:

- delle varianti di cui all'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5, 6 TU Governo territorio;
- gli interventi di cui all'articolo 212, comma 6 (opere di interesse pubblico)
- dei piani attuativi,
- dei programmi urbanistici
- degli interventi relativi a procedimenti in materia di SUAPE, relativi a strumenti urbanistici generali.

Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali, già sottoposti a VAS.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli

conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

I PRG, parte operativa, che prevedono interventi in attuazione delle previsioni del PRG, parte strutturale già sottoposto a VAS sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità anche semplificata di cui all'articolo 9 della L.R. 12/2010, utilizzando il rapporto ambientale e i dati ambientali e la documentazione del procedimento relativo allo stesso PRG strutturale.

Nei procedimenti attraverso conferenza di servizi, compresi quelli in applicazione del D.P.R. 160/2010, per i progetti di opere di cui all'articolo 212 TU Governo del Territorio , nonché nei procedimenti di cui alla L.R. 2/2000 che comportano variante urbanistica, qualora ricorrono le condizioni per l'applicazione del procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono effettuati nell'ambito del medesimo procedimento di VIA.

L’art. 240 afferma che il procedimento di VAS relativamente ai piani e programmi e loro varianti disciplinati ai Titoli II, III e VI, concernenti il PST, il PTCP, il PPR, il PRG, i piani attuativi, i programmi urbanistici, i piani in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, deve essere effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione degli stessi.

L’articolo 242 prevede che debba essere svolta la verifica di assoggettabilità per i piani attuativi e i programmi urbanistici quando questi determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente.

I piani attuativi e i programmi urbanistici relativi a PRG già sottoposti a VAS, non sono sottoposti a VAS ne a verifica di assoggettabilità qualora non comportano variante e il PRG, in sede di VAS, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni, le dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, dettando limiti e condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui i piani attuativi e i programmi urbanistici comportano variante al PRG, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PRG.

La DGR 233/2018 contiene, in aggiunta alle previsioni più generali della legge regionale e del Codice Ambiente una serie di norme di carattere procedurale e di semplificazione tra cui:

- la previsione in base alla quale le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle norme per specifici P/P devono coordinarsi con quelle delle procedure della VAS;

- l’opportunità di poter utilizzare, ai fini delle redazione del rapporto ambientale, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Valle d'Aosta

Le norme
LR n.12 del 26/5/2009 e s.m.i.

La LR 12/2009 è la normativa regionale di riferimento per la disciplina sia della VAS che della VIA.

L'ambito di applicazione della VAS ricalca interamente quello già delineato dalla normativa statale.

Per quanto riguarda l'autorità competente la norma di riferimento, ossia l'art. 3, specifica che essa deve essere dotata di autonomia e terzietà rispetto ai compiti che è chiamata a svolgere

E' previsto il coordinamento delle procedure di AIA e VI con la VAS e la VIA.

La VAS e la VIA ricomprendono, infatti, la valutazione di incidenza e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere all'uopo integrati. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio.

Ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale si dovrà tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma oggetto della procedura di valutazione. Sempre in

un’ottica di semplificazione e per evitare duplicazioni delle stesse valutazioni, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Veneto

Le norme
LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4
DGR n. 791 del 31/3/2009
DGR n. 23 del 21/1/2014 - Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Veneto non ha una disciplina organica in materia di VAS. Le fonti normativa che la riguardano sono, infatti, solamente, fonti di carattere secondario.

La legge regionale sul governo del territorio (n. 11/2004) all'art.4 prevede che i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono effettuare la procedura di VAS.
In particolare, sono sottoposti a VAS:

- il piano territoriale regionale di coordinamento
- i piani territoriali di coordinamento provinciali
- i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

La DGR 791/2009 disciplina le modalità procedurali per lo svolgimento della VAS. La DGR richiamando integralmente l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 definisce l'ambito di applicazione della procedura VAS stabilendo che essa si estende a tutti i piani e programmi, indicati appunto nell'art.6 dai quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Viene precisato che, in sede di prima applicazione, sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla VAS stessa:
1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati che abbiano già concluso la procedura VAS;

3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della LR 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;
4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001;
5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di Suap;
6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici;
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici ex art. 58 della L. 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

prov. Aut. Bolzano

Le norme
LP n. 17 del 13/10/2017

La legge provinciale n. 17/2017 contiene la disciplina organica in materia di VAS e VIA.

Per quanto riguarda la VAS l'ambito di applicazione è quello previsto dal D. Lgs. 152/2006.

L'autorità competente è:

- la provincia per gli strumenti di pianificazione provinciale;
- i Comuni per gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Per quanto riguarda le norme di semplificazione sono recepite quelle nazionali tra cui:

- la possibilità di utilizzare, ai fini delle redazione del rapporto ambientale, informazioni già disponibili o comunque acquisite in altri livelli procedimentali;
- la previsione in base alla quale le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vanno coordinate con quelle previste dalla legge 17/2017 .

Prov. Aut. Trento

Le norme
Art. 20 LP n. 15 del 4/8/2015
D.P.P. n. 15-68/Leg del 14/9/2006

La legge sul governo del territorio prevede all'art. 20 che gli strumenti di pianificazione territoriale devono essere sottoposti a VAS. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

Per il resto la materia trova ancora la sua disciplina in un provvedimento di natura regolamentare. Tale provvedimento per quanto riguarda l'ambito di applicazione individua i casi di esclusione:

- il programma di sviluppo provinciale;
- i piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista (vedasi capo IX, titolo II, l.p. n. 1/2008 e s.m., articoli da 42 a 51) eccettuati quelli che richiedono modifiche alle previsioni del PRG (vedasi articolo 38, comma 5, l.p. n. 1/2008 e.s.m.);
- le rettifiche degli errori materiali;
- le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
- le varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di VIA;
- le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative.

- le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;
- le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.